



## COMUNE DI TARANTO

UFFICIO TRIBUTI

# IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 2021

## Scadenza versamento in acconto (16/06/2021)

### AVVISO

Il **16 giugno 2021** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU.

L'acconto per l'anno 2021, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari alla metà di quanto versato nel 2020 a titolo di IMU sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Comune e di seguito riportate<sup>1</sup>:

Tipologia	Aliquota/ Detrazione
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	0,40%
Detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze	€. 200,00
Immobili locati a canone concordato	0,92%
Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP	0,40%
Fabbricati rurale ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici (beni merce)	0,10%
Fabbricati gruppo catastale D (tranne D3 e D10)	
- Aliquote quota statale	0,76%
- Aliquota quota comunale	0,30%
	1,06%
Fabbricati gruppo catastale D3	0,76%
Fabbricati gruppo catastale D in cui si insediano nuove attività d'impresa o si delocalizzano imprese non aventi già sede legale e/o operativa nel territorio comunale, di proprietà delle medesime e che assumono nel triennio 2020/2022 almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato e ai fabbricati della medesima categoria catastale situati nelle zone delimitate dal "Piano di sviluppo strategico ZES interregionale Ionica":	0,76%
- aliquota quota statale	0,76%
- aliquota quota comunale	0,00%
Fabbricati gruppo catastale C situati in zona "Città Vecchia" di proprietà di imprese che si localizzano o de localizzano in tali immobili di proprietà nel triennio 2020/2022.	0,00%
Fabbricati gruppo catastale C di proprietà di imprese che si localizzano o delocalizzano in tali immobili di proprietà e che assumono nel triennio 2020/2022 almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato e ai fabbricati della medesima categoria catastale situati nelle zone delimitate dal "Piano di sviluppo strategico ZES interregionale Ionica".	0,53%
Fabbricati diversi dai precedenti	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Terreni agricoli	1,06%

<sup>1</sup> Si veda la deliberazione di Consiglio comunale n. 104 del 28/09/2020 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2020.



Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, **entro il 16 giugno 2021**, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso, sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Consiglio comunale per il **2021**<sup>2</sup>. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.

### **Chi deve pagare**

Sono soggetti passivi dell'imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni.

Se si possiedono immobili in più Comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni Comune.

In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.

Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.

### **Esenzioni**

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (art. 1 c. 599 L. 178/2020) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Oltre alle esenzioni disposte dalla normativa generale sull'IMU, si rammenta che l'art. 6-sexies, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, esenta dal pagamento della prima rata dovuta per l'anno 2021 i destinatari del contributo a fondo perduto disposto dall'art. 1, cc. 1-4, D.L. n. 41/2021: soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.<sup>3</sup>

Esenzioni che devono essere autocertificate dai contribuenti

### **Come pagare**

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (**L049**):

- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;

### **Codici Tributo**

3912: Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze

3913: Fabbricati rurali ad uso strumentale

3914: Terreni – Quota Comune

3916: Aree fabbricabili – Quota Comune

3918: Altri fabbricati (escluse categorie catastali D) – Quota Comune

3925: Immobili categoria D – Quota Stato (aliquota fino al 7,6 per mille)

3930: Immobili categoria D – Quota Comune (aliquota eccedente il 7,6 per mille)

### **Informazioni**

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi sito in Via Anfiteatro n. 72, previa richiesta di appuntamento tramite lo sportello telematico LINKMATE o chiamando il numero verde di telefono 800893900 nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, ovvero

- a mezzo e-mail all'indirizzo [segreteria.tributi@comune.taranto.it](mailto:segreteria.tributi@comune.taranto.it)

- a mezzo pec all'indirizzo [tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it)

Il Funzionario Responsabile IMU  
Dott. Stefano Lanza

<sup>2</sup> Si veda la deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 08/04/2021 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2021.

<sup>3</sup> NOTA BENE: si vedano i commi 3 e 4 dell'art. 2, D.L. n. 41/2021 i quali specificano le condizioni per accedere al contributo e dunque per beneficiare dell'esenzione in oggetto.